DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE

Art. 4

Norme in favore dei lavoratori portuali

Ai lavoratori, soci o dipendenti, operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale di cui al comma 1, iscritto in appositi registri tenuti dall'ente portuale o dall'autorita' marittima, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Versione in vigore dal 19 dicembre 1992, non più in vigore dal 18 febbraio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale
Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 484
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavoro-portuale-484-1992/art-4-norme-in-favore-dei-lavoratori-portuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it